

Padova, 17 novembre 2025

Prot. 212

Oggetto: Applicazione dell'art. 6-bis D.Lgs. 286/2005 (tempi di attesa al carico e scarico) – Chiarimenti tecnici sulle interpretazioni circolate nel settore.

Premessa

Negli ultimi giorni sono state diffuse alcune interpretazioni della nuova disciplina sui tempi di attesa al carico e scarico delle merci che stanno generando confusione nella filiera logistica.

FIAP ritiene necessario fornire chiarimenti tecnici puntuali e ristabilire l'esatto ambito di applicazione della norma, alla luce della riforma introdotta dal D.L. 73/2025 e della recente circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Di seguito si riportano le principali affermazioni circolate e le relative rettifiche FIAP, basate sul testo normativo e sui chiarimenti ministeriali.

1. “La norma sarebbe derogabile tramite accordi contrattuali.”

✗ Non è corretto.

La nuova formulazione dell'art. 6-bis ha eliminato ogni riferimento alla derogabilità previsto nel regime previgente.

Il MIT ha chiarito che, nella definizione del contenuto contrattuale, le parti devono comunque rispettare i limiti imposti dalla legge (art. 1322 c.c.), e dunque:

- la franchigia di 90 minuti dall'arrivo del veicolo,
- l'indennizzo automatico di 100 €/ora o frazione,
- la responsabilità solidale tra committente e caricatore,
- l'assenza di franchigie aggiuntive sui tempi materiali,

non possono essere ridotti né modificati tramite accordo privato.

La struttura tipizzata e uniforme della norma ne conferma il carattere di standard minimo inderogabile.

2. “La circolare MIT riapre la possibilità di interpretazioni flessibili.”

✗ Non è corretto.

Il Ministero non introduce alcuna interpretazione discrezionale.

La circolare:

- ribadisce la tassatività della franchigia dei 90 minuti;

FIAP

SEDE LEGALE E OPERATIVA

PADOVA
Via della Croce Rossa, 42
35129 Padova (PD)

C.F. 970 288 00 585

SEDE ISTITUZIONALE

ROMA
Via degli Uffici del Vicario, 43
00186 Roma (RM)

E. segreteria@fiapautotrasporti.it
T. +39 049 78 48 900

ALTRA SEDE OPERATIVA

CESENA
Via dell'Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)

Pec fiap@pec.it
www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

049 78 48 900

chiediafiap@fiapautotrasporti.it

- chiarisce che essa non include i tempi materiali di carico e scarico;
- conferma che l'indennizzo di 100 euro è dovuto anche per ritardi inferiori all'ora;
- precisa che la deroga pattizia prevista dalla norma precedente non è richiamata dalla nuova disciplina.

La circolare non crea margini nuovi: rende semplicemente evidente ciò che è già scritto nella legge.

3. “Il contratto scritto avrebbe un ruolo determinante nel definire tempi e indennizzi.”

✗ Anche questo è inesatto.

Il contratto ha un ruolo importante nella descrizione operativa delle attività (luogo, orari, slot, modalità di accesso, responsabili di carico/scarico).

Tuttavia, non può alterare i parametri fissati dalla legge.

Il MIT è molto chiaro:

le parti possono disciplinare la logistica solo entro i confini dell'art. 6-bis, non al di fuori.

Qualsiasi tentativo di usare il contratto per:

- allungare la franchigia,
- ridurre l'indennizzo,
- creare “franchigie aggiuntive”,
- o introdurre sistemi di calcolo alternativi,

è contrario alla legge e sarebbe nullo per violazione di norme imperative.

4. “Il ritardo può essere valutato secondo criteri discrezionali del sito.”

✗ Interpretazione non conforme.

Il MIT ha introdotto criteri oggettivi di prova:

- arrivo del veicolo → tracciabile tramite tachigrafo, geolocalizzazione o strumenti digitali;
- inizio/fine operazioni → attestati dai documenti di sito.

In assenza di registrazioni attendibili e univoche, il tempo dall'arrivo alla partenza si considera attesa, coerentemente con la *ratio* anti-elusiva della norma.

5. “Le attese inferiori all'ora oltre i 90 minuti potrebbero non generare indennizzo.”

✗ Completamente errato.

L'indennizzo:

- è di 100 euro,
- si applica per ogni frazione di ora,

FIAP

SEDE LEGALE E OPERATIVA

PADOVA
Via della Croce Rossa, 42
35129 Padova (PD)

C.F. 970 288 00 585

SEDE ISTITUZIONALE

ROMA
Via degli Uffici del Vicario, 43
00186 Roma (RM)

E. segreteria@fiapautotrasporti.it
T. +39 049 78 48 900

ALTRA SEDE OPERATIVA

CESENA
Via dell'Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)

Pec fiap@pec.it
www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

049 78 48 900

chiediafiap@fiapautotrasporti.it

- è dovuto senza arrotondamenti a ribasso.

Una sosta aggiuntiva di 10, 20, 30 o 40 minuti comporta sempre il pagamento di 100 euro.

6. “L’indennizzo non sarebbe dovuto se il committente fornisce giustificazioni organizzative.”

✗ La legge dice altro.

L’indennizzo non è dovuto solo se il ritardo è imputabile al vettore.

Non sono ammesse giustificazioni generiche, come:

- indisponibilità di personale,
- congestione interna,
- ritardi operativi del sito,
- mancanza di slot,
- rallentamenti del caricatore.

La norma tutela l’autotrasporto proprio per contrastare queste prassi.

7. “La responsabilità solidale potrebbe essere contrattualmente modulata.”

✗ Impossibile.

La responsabilità solidale tra committente e caricatore è espressamente prevista dalla legge.

Non può essere alterata, limitata o trasferita tramite contratto.

8. “La norma avrebbe meri contenuti economici.”

✗ Errato e pericoloso.

Il MIT collega espressamente la disciplina a:

- sicurezza della circolazione,
- sicurezza sociale,
- obblighi del vettore, del committente e del caricatore ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 286/2005.

Ciò significa che un’applicazione scorretta può generare profili di corresponsabilità anche penali, come già emerso in precedenti interventi delle autorità, inclusi casi della Prefettura di Milano.

Le attese prolungate non sono un “problema contrattuale”:

sono un tema di sicurezza e di responsabilità oggettiva.

Conclusione FIAP

FIAP

SEDE LEGALE E OPERATIVA

PADOVA
Via della Croce Rossa, 42
35129 Padova (PD)

C.F. 970 288 00 585

SEDE ISTITUZIONALE

ROMA
Via degli Uffici del Vicario, 43
00186 Roma (RM)

E. segreteria@fiapautotrasporti.it
T. +39 049 78 48 900

ALTRA SEDE OPERATIVA

CESENA
Via dell'Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)

Pec fiap@pec.it
www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

049 78 48 900

chiediafiap@fiapautotrasporti.it

L'art. 6-bis riformato stabilisce standard minimi inderogabili a tutela:

- ✓ dell'autotrasporto,
- ✓ della sicurezza degli autisti,
- ✓ della trasparenza della filiera,
- ✓ della continuità del servizio,
- ✓ dell'efficienza complessiva della logistica.

Interpretazioni che puntano a svuotare la norma attraverso accordi privati, clausole contrattuali, protocolli o letture creative sono:

- ✓ giuridicamente infondate,
- ✓ operativamente dannose,
- ✓ pericolose sul piano della responsabilità,
- ✓ miope sul piano industriale.

FIAP invita tutte le imprese associate ad applicare rigorosamente la disciplina, a segnalare eventuali pressioni o comportamenti irregolari e a considerare questa riforma come una opportunità per rendere la logistica italiana più moderna, efficiente e competitiva.



Per ogni ulteriore dettaglio e approfondimento si raccomanda la lettura dei riferimenti indicati nei Link Utili.

Link utili

📄 **FIAP – COMUNICATO STAMPA del 13 novembre 2025** “Tempi di carico e scarico: la norma è chiara e inderogabile. È un’opportunità per la logistica e per l’industria italiana.”

🔗 https://bit.ly/TempiCaricoScaricoNormaChiara_E_Inderogabile

📄 **FIAP – CIRCOLARE del 4 novembre 2025, prot. n° 209** “Nota del Ministero sulle attese al carico e scarico – Chiariti franchigia, indennizzo e inderogabilità”.

🔗 <https://bit.ly/NotaMinisterosuattesealcaricoescarico>

📄 **FIAP – COMUNICATO STAMPA del 4 novembre 2025** “Carico e scarico: il Ministero conferma la linea FIAP. 90 minuti di franchigia e 100 euro di indennizzo, regole chiare e inderogabili”.

🔗 <https://bit.ly/CaricoescaricoMinisteroconfermalineaFIAP>

📄 **FIAP – COMUNICATO STAMPA dell'8 ottobre 2025** “Attese al carico e allo scarico: FIAP chiarisce come funziona la regola dei 90 minuti”.

🔗 <https://bit.ly/AtteseCaricoScaricoFIAPChiarisceRegola90minuti>

FIAP

SEDE LEGALE E OPERATIVA

PADOVA
Via della Croce Rossa, 42
35129 Padova (PD)

C.F. 970 288 00 585

SEDE ISTITUZIONALE

ROMA
Via degli Uffici del Vicario, 43
00186 Roma (RM)

E. segreteria@fiapautotrasporti.it
T. +39 049 78 48 900

ALTRA SEDE OPERATIVA

CESENA
Via dell'Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)

Pec fiap@pec.it
www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

049 78 48 900

chiediafiap@fiapautotrasporti.it

↘ **FIAP – CIRCOLARE dell’8 ottobre 2025, prot. n° 200** “Art. 6-bis D.Lgs. 286/2005 — Franchigia 90’, ambito dell’ “attesa” e natura inderogabile (integrazione alla circolare precedente)”.

📄 <https://bit.ly/Franchigia90minutiambitoattesaenaturainderogabile>

↘ **FIAP – CIRCOLARE del 24 settembre 2025, prot. n° 189** “Disciplina dei tempi di attesa al carico/scarico – Art. 6-bis D.Lgs. 286/2005 (come sostituito dall’art. 4, D.L. 21/05/2025 n. 73, conv. L. 18/07/2025 n. 105)”.

📄 <https://bit.ly/Disciplinadeitempidiattesaalcaricoscarico>

Cordiali saluti

Segreteria FIAP

FIAP

SEDE LEGALE E OPERATIVA

PADOVA
Via della Croce Rossa, 42
35129 Padova (PD)

C.F. 970 288 00 585

SEDE ISTITUZIONALE

ROMA
Via degli Uffici del Vicario, 43
00186 Roma (RM)

E. segreteria@fiapautotrasporti.it
T. +39 049 78 48 900

ALTRA SEDE OPERATIVA

CESENA
Via dell'Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)

Pec fiap@pec.it
www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

049 78 48 900

chiediafiap@fiapautotrasporti.it